

QUADRO A

ALLEGATI:

1. **Relazione tecnica delle caratteristiche strutturali, dei materiali di costruzione, delle modalità di approvvigionamento dell'acqua e dello smaltimento delle acque reflue delle vasche e servizi**
2. **Domanda procedimento unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010;**
3. **Altro:** _____

QUADRO B

ALLEGATI:

1. **Planimetria della struttura comprensiva di tutte le sezioni (pubblica, per attività natatorie e di balneazione, servizi, impianti tecnici ed attività ausiliari) in doppia copia, una delle quali per gli atti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR;**
2. **Relazione dettagliata o asseverazione delle caratteristiche strutturali e dei materiali di costruzione, delle vasche, caratteristiche degli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione dell'acqua; caratteristiche delle apparecchiature Utilizzate per il rilevamento e controllo da parte del titolare;**
3. **Nomina dei responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e della sicurezza dei bagnanti con relativa accettazione**

QUADRO C

1) CLASSIFICAZIONE DELLA PISCINA IN BASE ALLA DESTINAZIONE (Vedi istruzioni allegate):

- CATEGORIA "A" : piscina di proprietà pubblica o privata, destinata ad utenza pubblica.**
GRUPPO: _____
- CATEGORIA "B" :**
- piscina destinata esclusivamente all'uso degli alloggiati**
 - piscina ricreativa idonea per il gioco e la balneazione**
- CATEGORIA "C": piscina ad uso speciale collocata all'interno di struttura di cura, di riabilitazione, termale**

NOTE: _____

2) CLASSIFICAZIONE DELLA PISCINA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED AMBIENTALI (Vedi istruzioni allegate):

TIPOLOGIA _____

NOTE: _____

3) TIPI DI VASCHE IN BASE ALLA LORO UTILIZZAZIONE (Vedi istruzioni allegate)

TIPO _____

NOTE: _____

DICHIARA

che comunicherà ogni successiva modifica a quanto sopra descritto, adeguatamente documentata, e l'eventuale cessazione di attività.

DICHIARA

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_____, li _____

In fede

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione

RILASCIA

il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati.

_____, li _____

In fede

Aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio

1) Definizione delle piscine

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, sportive e formative esercitate nell'acqua contenuta nelle vasche stesse.

Altre definizioni

1.2 Per "piscina ad uso terapeutico" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

1.3 Per "piscina termale" si intende la piscina destinata ad attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n. 323 "Riordino del settore termale" e per gli scopi dalla stessa legge consentiti.

2) Classificazione delle piscine

Ai fini igienico sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.1 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie e relativi gruppi:

2.1.1 - CATEGORIA A — Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1) Piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente piscine comunali);

Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibile ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1 - esercizi di somministrazione alimenti e bevande, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche, ecc.);

a2.2 - attività ricettive turistiche (alberghi, agriturismi, villaggi turistici, camping, stabilimenti balneari, ecc..) non compresi nella successiva categoria B;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo ecc.;

a2.4 - palestre, artigianato di servizio (beautyfarm, centri benessere, centri estetici e simili);

a2.5- circolo, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico;

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.1.2 - CATEGORIA B:

- Piscine che, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, fanno parte di:

- strutture extra-alberghiere

- aziende agrituristiche di cui all'art. 3 della L.R. 21/2011 avente la capacità ricettiva prevista dall'art. 5 della L.R. sopra indicata;

- strutture alberghiere fino a 120 posti letto;

- strutture alberghiere con posti letto superiori a 120 aventi una piscina con una superficie non superiore a mq. 240;

- strutture all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) con ricettività fino a 120 ospiti;

- strutture all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) con ricettività superiore a 120 aventi una piscina con una superficie non superiore a mq. 240

- condomini da 10 a 40 unità abitative;

le piscine di cui al punto 2.1.2., sopra indicate, debbono avere una vasca con profondità media dell'acqua pari o inferiore a cm 140 (con pendenza del fondo della vasca non superiore all'8% e con altezza massima dell'acqua non superiore a 160 cm)

- Piscine ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione aventi le seguenti caratteristiche:

- con profondità media dell'acqua inferiore a cm 110 e comunque con profondità massima dell'acqua non superiore a cm 120;

- utilizzo riservato agli associati con accesso controllato, regolamentato e limitato ad un massimo di 70 persone contemporaneamente presenti all'interno della struttura.

2.1.3 Per le piscine del gruppo B non si applicano i punti:

6.3 - Sezione Servizi - ad eccezione della lettera h)-; 6.3.1 - Pronto Soccorso;

8 - Dotazione del personale.

Per le piscine ricreative, di cui sopra, rimane comunque l'obbligo di dotarsi di almeno 2 spogliatoi, anche rimovibili, e almeno 2 servizi igienici (di cui uno idoneo per portatori di handicap). Gli spogliatoi devono avere i seguenti requisiti strutturali: altezza minima ml. 2,40, superficie minima mq. 2,50 ciascuno.

2.1.4 - **CATEGORIA C - Piscine ad usi speciali** collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da normativa specifica.

2.2. - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia 1: Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse e permanenti;

Tipologia 2: Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3: Piscine di tipo misto, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzati contemporaneamente;

Tipologia 4: Piscine di tipo convertibile, costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi a seconda delle condizioni atmosferiche.

2.3 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation internationale de Natation Amatuer (FINA);

Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquea e destinate alle attività agonistiche, aventi i requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere e al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme FIN e FINA per quanto concerne i tuffi;

Tipo c: Vasche ricreative, aventi i requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d: Vasche per bambini, aventi i requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità dell'acqua minore e/o uguale a 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e: Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;

Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazioni specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario;

Tipo h: Vasche per usi termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.

2.4 - Per una struttura di Categoria C con vasca di Tipo g, sono ammissibili, se compatibili, attività ricadenti nella Categoria A o B, autorizzate nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente atto.

3) Campo di applicazione

3.1 - Il presente atto si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui al punto 2 ad eccezione di quelle di tipo (g) ed (h).

Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive da considerare comunque prevalenti su quelle contenute nel presente atto.

3.2 - Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione:

- le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazioni;
- le piscine di pertinenza dei condomini fino a nove unità abitative che comunque dovranno garantire i parametri sulla qualità dell'acqua previsti dall'Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 16.01.2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03.03.2003;
- le piscine, destinate esclusivamente all'uso degli alloggiati, di aziende che svolgono esclusivamente attività ricettiva rurale o agrituristica o assimilabile che concedono alloggio attraverso la locazione di appartamenti, con servizi autonomi, fino ad un massimo di nove unità che comunque dovranno garantire i parametri sulla qualità dell'acqua previsti dall'Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 16.01.2003 pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03.03.2003;

3.3 - **Per le piscine del gruppo B** si applicano le norme stabilite dal presente documento, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.1.3.